

1497 15 NOV. 2002

Oggetto: Trasferimento alle Regioni di funzioni e compiti amministrativi in tema di sanità veterinaria. Riconoscimenti centri di raccolta scambi intracomunitari animali specie bovina, equina, ovina e caprina, suina; centri raccolta sperma per scambi intracomunitari di sperma specie bovina, suina; gruppi raccolta embrioni scambi intracomunitari embrioni ed ovuli specie bovina; impianti o centri di quarantena importazioni volatili diversi dal pollame; autorizzazione corsi operatore laico per fecondazione artificiale; riconoscimento stabilimenti per scambi pollame e uova da cova; riconoscimento aziende per importazione lepri

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'art. 114 che ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante "individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, recante "criteri di ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria";

Ravvisata la necessità di dover definire le procedure regionali relative alle autorizzazioni e riconoscimenti di cui all'oggetto e di seguito specificate:

- riconoscimento dei centri di raccolta per gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina, suina; (decisione 2001/106/CE)
- riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie bovina, suina; (decisione 2001/106/CE)
- riconoscimento dei gruppi di raccolta degli embrioni per gli scambi intracomunitari di embrioni ed ovuli di animali domestici della specie bovina; (decisione 2001/106/CE)
- riconoscimento di impianti o centri di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame; (decisione 2002/279/CE)
- autorizzazione dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale; (art.2 Legge 11 marzo 1974 n.74)
- riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova (art.3 D.P.R. 3 marzo 1993 n. 587)
- riconoscimento aziende idonee per l'importazione di lepri vive da ripopolamento dall'estero (Decreto 7 dicembre 2000)

Vista la Legge regionale del 18 febbraio 2002 n. 6;

Ritenuto che l'emanazione degli atti di riconoscimento/autorizzazioni di cui sopra, alla luce della Legge regionale n. 6/2002 possa essere ricondotto nelle competenze del Direttore della Direzione Regionale del Servizio Sanitario Regionale trattandosi di provvedimento tecnico-amministrativo, non soggetto a valutazioni di competenza dell'organo politico e conseguendone peraltro la semplificazione e lo snellimento dell'iter procedurale;

Considerato che i centri/stabilimenti, una volta riconosciuti, devono essere inseriti con un proprio numero identificativo negli elenchi nazionali tenuti dal Ministero della Sanità che successivamente provvede a comunicarli all'Unione Europea;



Biglietto
Società
Z

1497 15 NOV. 2002

su proposta dell'Assessore della Sanità all'unanimità

DELIBERA

Di approvare, in applicazione del DPCM 26 maggio 2000, le seguenti modalità per il riconoscimento delle attività in premessa indicate che qui s'intendono integralmente riportate:

1. L'atto di riconoscimento degli stabilimenti è adottato dal Direttore della Direzione regionale del Servizio Sanitario Regionale sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa espletata dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali. *Dipartimento Sociale*
2. Ai fini dell'adozione dell'atto di riconoscimento la Direzione del Servizio Sanitario Regionale, sulla base del parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario competente per territorio, attribuisce il numero di riconoscimento comunitario. *Dipartimento Sociale*
3. La Direzione del Servizio Sanitario Regionale tiene l'elenco degli stabilimenti riconosciuti ed invia le previste comunicazioni al Ministero della Sanità per l'aggiornamento degli elenchi nazionali. *Regionale Sistema*
4. La modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati e le procedure per l'istruttoria tecnica e amministrativa saranno definite con circolare dell'Assessore alla Sanità.
5. Le spese relative al riconoscimento delle seguenti attività
 - riconoscimento dei centri di raccolta per gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina, suina; (decisione 2001/106/CE)
 - riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie bovina, suina; (decisione 2001/106/CE)
 - riconoscimento dei gruppi di raccolta degli embrioni per gli scambi intracomunitari di embrioni ed ovuli di animali domestici della specie bovina; (decisione 2001/106/CE)
 - riconoscimento di impianti o centri di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame; (decisione 2002/279/CE)
 - autorizzazione dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale; (art.2 Legge 11 marzo 1974 n.74)
 - riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova (art.3 D.P.R. 3 marzo 1993 n. 587)
 - riconoscimento aziende idonee per l'importazione di lepri vive da ripopolamento dall'estero (decreto 7 dicembre 000)

sono poste a carico dei titolari dei medesimi come definito dalla Delibera di Giunta regionale n. 1151 del 2 agosto 2002; per le spese relative al riconoscimento di impianti o centri di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame, decisione 2002/279/CE, l'ammontare sarà definito con successivo provvedimento della Giunta regionale. A questo riguardo, nelle more dell'adozione di tale provvedimento, la determinazione che costituisce l'atto di riconoscimento adottato dal Direttore della Direzione del Servizio Sanitario Regionale, deve contenere l'esplicita condizione: "la validità del presente riconoscimento è sospesa qualora il titolare non provveda entro 30 giorni dal ricevimento di apposita notifica a versare le spese poste a suo carico per il riconoscimento".

6. Il Servizio Veterinario Regionale annualmente predispone un programma di ispezioni, su base campionaria, mirato alla verifica della sussistenza e del mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali e procedurali degli stabilimenti oggetto di riconoscimento. A tale scopo può avvalersi di un apposito nucleo ispettivo di cui potranno far parte veterinari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, delle Aziende USL e dello stesso Servizio Veterinario Regionale, costituito con determinazione del Direttore del Dipartimento del Servizio Sanitario Regionale. *Sociale*

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini